

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI

IN.RE.TE.

REGOLAMENTO DEGLI
ORGANI

(Approvato con deliberazione di Assemblea Consortile

n.17 del 13.11.2001)

INDICE

Titolo I: Disposizioni generali	p. 4
Capo I - Finalità e contenuti	p. 4
Art. 1. Contenuto e finalità del regolamento	p. 4
Art. 2. Organi del Consorzio	p. 4
Art. 3. Criteri generali di disciplina degli organi	p. 5
Titolo II: La disciplina delle attività	p. 6
Capo I - L'indirizzo	p. 6
Art. 4. Natura e competenza	p. 6
Art. 5. Proposta e formulazione	p. 6
Art. 6. Approvazione ed esecuzione	p. 7
Capo II - La pianificazione strategica e la programmazione	p. 7
Art. 7. Pianificazione, programmazione e Budgeting	p. 7
Capo III - Il controllo e la verifica dei risultati	p. 8
Art. 8. Strumenti di controllo interno	p. 8
Art. 9. Controllo di regolarità amministrativa e contabile	p. 9
Art. 10. Controllo di gestione	p. 10
Art. 11. Relazione di efficacia	p. 11
Art. 12. Valutazione del personale	p. 11
Art. 13. Attività di vigilanza	p. 12
Art. 14. Revoca del Consiglio di Amministrazione	p. 12
Art. 15. Azione di responsabilità	p. 13

Titolo III: Il funzionamento degli organi	p. 14
Capo I - Assemblea	p. 14
Art. 16. Natura e composizione	p. 14
Art. 17. Quote di partecipazione	p. 15
Art. 18. Il Presidente dell'Assemblea	p. 15
Art. 19. Deliberazioni, maggioranze, controlli	p. 16
Art. 20. Partecipazione	p. 17
Capo II - Il Consiglio di Amministrazione	p. 18
Art. 21. Natura e composizione	p. 18
Art. 22. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	p. 18
Art. 23. Convocazione, deliberazione e funzionamento	p. 19
Art. 24. Partecipazione	p.20
Capo III - Il Presidente del Consorzio	p. 20
Art. 25. Natura e durata	p. 20
Art. 26. Competenze e funzioni	p. 21
Capo IV - Il Comitato di Presidenza	p. 21
Art. 27. Natura e composizione	p. 21
Art. 28. Funzionamento e partecipazione	p. 22
Art. 29. Commissioni tematiche	p. 23
Capo V - Il Direttore	p. 23
Art. 30. Natura e funzioni	p. 23
Capo VI - L'organo di revisione economico-finanziaria	p. 24
Art. 31. Il Revisore dei Conti	p. 24
Titolo IV: Disposizioni finali	p. 25
Art. 32. Pubblicità ed entrata in vigore	p. 25
Art. 33. Modifiche ed integrazioni. Abrogazioni	p. 26

Titolo I - Disposizioni Generali

Capo I - Finalità e contenuti

Art. 1

Contenuto e finalità del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, previsto dagli artt. 8 della Convenzione e 3, comma 2, lett. a) dello Statuto, è adottato in conformità all'art., 15, comma 2, lett. c) dello Statuto, e costituisce atto fondamentale del Consorzio.
- 2) Le disposizioni del presente Regolamento, conformemente alla Convenzione, allo Statuto ed alla normativa vigente, disciplinano il funzionamento degli Organi e lo svolgimento dei processi relativi alle attività di:
 - indirizzo
 - pianificazione e programmazione
 - controllo e verifica dei risultati
 - comunicazione

nell'ambito dei ruoli, delle funzioni e delle competenze definiti nei corrispondenti articoli dello Statuto.

Art. 2

Organi del Consorzio

- 1) Gli organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, sono:
 - L'Assemblea;
 - Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;
 - Il Comitato di Presidenza;
 - Il Direttore;
 - L'organo di revisione economico-finanziaria.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e del Regolamento di Contabilità del Consorzio.
- 3) Negli articoli che seguono, il Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali è indicato con l'acronimo TUEL.
- 4) L'Assemblea, il Comitato di Presidenza ed il Presidente del Consorzio sono organi politici e di indirizzo. Il Consiglio di Amministrazione è organo amministrativo esecutivo di attuazione. Il Direttore è organo di gestione.

Art. 3

Criteria generali di disciplina degli organi

- 1) Il funzionamento degli Organi e la disciplina dei processi di attività si ispirano:
- a) al criterio di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo, propria degli organi politici, e di gestione, spettante alla dirigenza, conformemente alla normativa vigente;
 - b) al criterio di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - c) al criterio di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Titolo II: La disciplina delle attività

Capo I - L'indirizzo

Art. 4

Natura e competenza

- 1) L'indirizzo è il processo attraverso il quale il Consorzio definisce le linee di intervento e gli obiettivi strategici da attuare, nel perseguimento e nei limiti delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto, come definiti e con le modalità di cui al presente regolamento ed ai regolamenti di contabilità e degli uffici e dei servizi.
- 2) Ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto, è l'Assemblea l'organo competente a determinare l'indirizzo del Consorzio, al quale gli altri organi, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono attenersi e per il raggiungimento del quale devono operare.

Art. 5

Proposta e formulazione

- 1) Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, il Comitato di Presidenza, presieduto dal Presidente del Consorzio, è organo consultivo della Assemblea.
- 2) Il Comitato di Presidenza, in tale qualità, coadiuva l'Assemblea nella formulazione e nella predisposizione dell'indirizzo, nel rispetto delle competenze attribuite, dalla normativa vigente e dallo Statuto, agli altri organi del Consorzio.
- 3) A tal fine il Comitato di Presidenza discute elabora e redige proprie formali proposte di indirizzo, denominate "Atto di Proposta".
- 4) Ai fini dell'esame, discussione ed eventuale approvazione, il Presidente del Consorzio presenta alla Assemblea - con propria relazione espositiva dell'iter di formazione - l'Atto di Proposta, convocando l'Assemblea medesima nella prima

seduta utile e comunque entro i termini previsti per la programmazione di bilancio, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento di contabilità.

Art. 6

Approvazione ed esecuzione

- 1) L'approvazione dei documenti di indirizzo è di competenza dell'Assemblea, secondo la disciplina e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2) Approvato l'atto di indirizzo, l'Assemblea trasmetterà gli atti agli altri Organi, ciascuno per le relative competenze, ai fini della esecuzione, attuazione e gestione, e ne esercita il controllo secondo le modalità di cui al presente regolamento sub Capo III.

Capo II - La pianificazione strategica e la programmazione

Art. 7

Pianificazione, Programmazione e Budgeting

- 1) Nell'ambito degli atti di indirizzo, la disciplina dei processi di pianificazione strategica, programmazione e budgeting, e del sistema dei documenti che la compongono, è contenuta nel Regolamento di Contabilità, cui interamente si rinvia.
- 2) La pianificazione strategica è il processo attraverso il quale si definiscono le principali linee di intervento del Consorzio ed i connessi limiti autorizzatori triennali di primo livello (per programmi ed eventuali progetti e per servizi/interventi). Tali linee strategiche riguardano il Consorzio nel suo complesso e le singole aree di attività relative sia ai servizi finali che a quelli di supporto.
- 3) Gli strumenti di pianificazione strategica sono:
 - a. Le linee di indirizzo;

- b. La relazione previsionale e programmatica, con particolare riferimento al programma triennale dei fabbisogni del personale;
 - c. Il bilancio pluriennale di previsione;
 - d. Il programma triennale dei lavori pubblici.
- 4) La programmazione è il processo attraverso il quale si definiscono le linee programmatiche dell'ente ed i connessi limiti autorizzatori annuali di primo livello (per programmi ed eventuali progetti e per servizi/interventi).
- 5) Gli strumenti di programmazione sono:
- a) La relazione previsionale e programmatica, per la parte relativa al primo esercizio;
 - b) Il bilancio annuale di previsione;
 - c) L'elenco annuale dei lavori pubblici.
- 6) Il budgeting è il processo attraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obiettivi gestionali ed i connessi limiti autorizzatori di secondo livello (per progetti ed eventuali sotto progetti e capitoli).
- 7) Lo strumento di budgeting è il piano esecutivo di gestione.

Capo III - Il controllo e la verifica dei risultati

Art. 8

Strumenti di controllo interno

- 1) Il Consorzio, nell'ambito della propria autonomia e conformemente al vigente T.U.E.L., individua strumenti e metodologie adeguati a:
- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico).

2) Ai sensi del secondo comma dell'art. 147 T.U.E.L., ed in conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento, i controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Art. 9

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

- 1) Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, le attestazioni di copertura finanziaria per gli atti che comportano spese, le forme e le modalità di redazione e pubblicazione.
- 2) Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione si applicano, in materia di controlli e pareri, le norme previste per le deliberazioni degli organi esecutivi degli Enti Locali, in quanto compatibili.
- 3) Alle determinazioni dirigenziali e per quanto non previsto, si applicano le norme previste dal vigente T.U.E.L.

Art. 10

Controllo di gestione

- 1) Il controllo di gestione è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità del Consorzio, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi predetti.
- 2) Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazioni rese con riferimento ai singoli periodi e tese a fornire elementi di conoscenza e supporto alle decisioni necessari per consentire:
 - a) all'Assemblea, per il tramite del Comitato di Presidenza, la verifica della fattibilità degli indirizzi politici;
 - b) al Consiglio di Amministrazione, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - c) al Comitato di Presidenza, ai fini della applicabilità dell'art. 30, comma 3 dello Statuto;
 - d) al Direttore, la visione coordinata dei risultati dei servizi;
 - e) ai responsabili dei centri di responsabilità, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
 - f) al nucleo di valutazione, informazioni a supporto della valutazione dell'operato del Direttore.
- 3) Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento:
 - a) le risultanze della contabilità finanziaria e dei relativi sistemi di budgeting;
 - b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica);
 - c) dati extracontabili.
- 4) I periodi di riferimento del controllo di gestione sono concordati tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, in funzione delle rispettive esigenze e delle specifiche risorse disponibili.

5) Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, fino all'introduzione di strumenti di rilevazione economico-patrimoniale il controllo di gestione sarà rivolto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite, della spesa effettuata, della quantità e qualità dei servizi offerti.

Art. 11

Relazione di efficacia

- 1) Conformemente a quanto previsto all'art. 23, comma 3, lett. a) il Consiglio di Amministrazione propone alla Assemblea, una relazione che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 2) A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta alla Assemblea propria documentata e congrua relazione espositiva .

Art. 12

Valutazione del personale

- 1) Il Consorzio adotta una metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati di tutti i dipendenti e del Direttore in attuazione delle norme contrattuali vigenti.
- 2) I criteri per la graduazione delle posizioni e per la valutazione delle prestazioni e dei risultati, nonché l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, sono definiti e disciplinati con le modalità di cui al regolamento degli uffici e dei servizi, cui integralmente si rinvia.

Art. 13

Attività di vigilanza

1) In applicazione dell'art. 29 dello Statuto il Presidente del Consorzio - quale coordinatore della attività di indirizzo ed al fine di assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive della Assemblea - vigila sull'andamento generale del Consorzio, attivando:

- a) la procedura di licenziamento di cui all'art. 34 dello Statuto, proponendo alla Assemblea, con propria relazione, le ragioni di giusta causa riguardanti l'Ente o comunque la sua funzionalità ed efficienza, comunque acquisite;
- b) le procedure previste dall'art 25 dello Statuto e disciplinate dall'articolo 13 del presente regolamento;
- c) l'azione di responsabilità di cui all'art. 26 dello Statuto.

Art. 14

Revoca del Consiglio di Amministrazione

1) In esecuzione degli artt. 25 e 29, comma 2 dello Statuto, il Presidente del Consorzio o un numero di membri dell'Assemblea che riunisca un valore pari ad 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione ed 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea medesima, rispettivamente:

- a) al fine di assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive della Assemblea e di vigilare sull'andamento generale del Consorzio;
- b) nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge;
- c) il Consiglio di Amministrazione pregiudichi gli interessi del Consorzio o degli Enti locali consorziati;

possono presentare congrua e motivata proposta di convocazione dell'Assemblea stessa per la presentazione di una proposta di revoca del Consiglio di Amministrazione.

- 2) Ai fini dell'esame, discussione ed eventuale approvazione, il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea medesima nella prima seduta utile, ed in ogni caso nel più breve termine possibile, presentando alla Assemblea - con propria documentata e congrua relazione espositiva - la proposta di revoca.
- 3) La proposta di revoca può essere presentata dal Presidente del Consorzio quando il Consiglio di Amministrazione, decorso il termine stabilito dalla legge o dallo Statuto, non abbia provveduto - benché diffidato - alla adozione dei documenti contabili di cui all'art. 23 lett. a) e b) dello Statuto. Le determinazioni della Assemblea verranno trasmesse agli altri Organi del Consorzio per la relativa conoscenza.
- 4) L'Assemblea deve pronunciarsi con le modalità di cui agli artt. 15 e 17 dello Statuto.

Art. 15
Azione di responsabilità

- 1) Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto la Direzione del Consorzio è sottoposta al controllo della Assemblea.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione attiva l'azione di responsabilità di cui all'art. 36 dello Statuto, presentando al Presidente del Consorzio richiesta di convocazione della Assemblea per la discussione della proposta relativa.
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, presenta tempestivamente e comunque in termine congruo alla Assemblea - con propria documentata e congrua relazione espositiva - la proposta di azione di responsabilità.
- 4) Il Presidente del Consorzio attiva la azione di cui al secondo comma convocando l'Assemblea per la discussione della proposta relativa, e presentando tempestivamente e comunque in termine congruo alla stessa propria documentata e congrua relazione espositiva.

- 5) L'Assemblea deve pronunciarsi entro e non oltre 15 giorni successivi, con le modalità di cui all'art. 16 dello Statuto.
- 6) L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 26 dello Statuto e 12 del presente regolamento, è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea consortile, adottata con l'intervento dei due terzi dei suoi componenti e con maggioranza non inferiore ai due terzi delle quote di partecipazione.

Titolo III: Il funzionamento degli Organi

Capo I - Assemblea

Art. 16

Natura e composizione

- 1) L'Assemblea è l'organo rappresentativo degli Enti consorziati, ha autonomia organizzativa e determina gli indirizzi generali della attività consortile, ai sensi delle normative vigenti, dello Statuto e delle norme del presente regolamento.
- 2) L'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati: un rappresentante per ciascun Comune, individuato nella persona del Sindaco, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione.
- 3) L'Assemblea non ha termini di durata; essa si rinnova automaticamente nei suoi componenti per effetto delle sostituzioni personali dei rappresentanti di diritto degli Enti consorziati.
- 4) La delega dei rappresentati l'Assemblea è disciplinata ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto.

Art. 17

Quote di partecipazione

- 1) Le quote di partecipazione sono stabilite dall'art. 7 della Convenzione, secondo la tabella in essa esposta.
- 2) I trasferimenti annuali, proporzionali alle quote di partecipazione, e le modalità di versamento sono determinati, con specifico atto, ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di previsione del Consorzio.
- 3) Per "*anno precedente*" di cui all'art. 7 della Convenzione, si intende l'anno precedente quello di approvazione del bilancio di esercizio in corso, ai sensi dell'art. 151 del TUEL.

Art. 18

Il Presidente dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea elegge, nel suo seno, un proprio Presidente con le maggioranze previste dall'art. 16 dello Statuto, a cui spetta la cura e responsabilità dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori nelle sedute dell'Assemblea stessa. Compete ad esso inoltre la sottoscrizione dei verbali e delle deliberazioni della Assemblea.
- 2) Ai sensi dell'art. 28 il Presidente dell'Assemblea è anche il Presidente del Consorzio.
- 3) In caso di assenza del Presidente, le funzioni sono svolte dal rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta, o in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 19

Deliberazioni, maggioranze, controlli

- 1) L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente del Consorzio - che ne formula l'ordine del giorno - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma o con ogni diverso mezzo di comunicazione equivalente, anche telematico o informatico: in ogni caso la convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentati presso la sede dei Comuni consorziati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi di motivata urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
- 2) L'Assemblea approva, in seduta straordinaria, gli atti fondamentali di cui all'art. 15 dello Statuto, con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto.
- 3) Ogni altro atto di competenza dell'Assemblea, è approvato con le maggioranze di cui all'art. 16 dello Statuto.
- 4) Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano tutte le disposizioni recate dal Testo Unico degli Enti Locali, per le deliberazioni del Consiglio Comunale.
- 5) I processi verbali delle adunanze dell'Assemblea sono redatti dal Direttore oppure da un Dirigente o dipendente con funzioni di segretario della Assemblea. Esse devono venire comunicate, ai soli fini di informazione, entro 20 giorni dalla loro adozione, ai Comuni consorziati e devono essere pubblicate all'Albo Pretorio di ciascuno dei Comuni stessi, sotto la responsabilità dei Segretari dei singoli Comuni.

Art. 20

Partecipazione

- 1) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto.
- 2) Alle sedute della Assemblea partecipa il Consiglio di Amministrazione, il quale deve essere informato delle sedute medesime, con le modalità di cui all'art. 18, comma 1.
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere sentito dalla Assemblea ogni volta che lo richiede. A tal fine il Presidente della Assemblea, previa comunicazione formale, inserirà all'ordine del giorno, la richiesta di audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Il Direttore del Consorzio partecipa ai lavori della Assemblea, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto. A tal fine deve essere informato delle sedute medesime, con le modalità di cui all'art. 18, comma 1.

Capo II - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 21

Natura e composizione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo di amministrazione del Consorzio, al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dalla Assemblea con le modalità di cui ai Capi I e II del presente regolamento.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Assemblea, su proposta del Presidente del Consorzio sentiti i Sindaci o i rappresentanti degli Enti consorziati, per un triennio ed è composto da 3 membri.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per la

nomina a consigliere comunale. Ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali non potranno, in nessun caso, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i dipendenti, il Sindaco e i componenti della Giunta e dei Consigli dei Comuni consorziati. Gli amministratori, se nominati, dovranno dimettersi dai precedenti incarichi al momento dell'accettazione della nomina e comunque prima dell'insediamento. Essi devono altresì possedere una speciale e qualificata competenza tecnica in campo socio assistenziale o amministrativa o qualificazione professionale, per studi compiuti, per esperienze maturate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale viene eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, nella prima seduta di insediamento.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di direzione dell'organo collegiale, ne cura le convocazioni e predispone gli ordini del giorno, firma la corrispondenza e i documenti relativi alla attività del Consiglio e quant'altro occorra all'uopo.
- 3) Esso svolge funzioni di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea con le modalità previste dal presente regolamento e dai regolamenti di contabilità. Il Presidente non ha alcun potere di rappresentanza del Consorzio.

Art. 23

Convocazione, deliberazione e funzionamento

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese. Può riunirsi altresì, per specifici argomenti, su richiesta dei consiglieri, del Direttore o dell'organo di revisione economico-finanziaria. La riunione deve

aver luogo entro sette giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno sono comunicati, anche direttamente a mezzo di personale del Consorzio, almeno due giorni prima della riunione, nella residenza anagrafica dei consiglieri, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento dei tre consiglieri assegnati e vota a maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o peralzata di mano. Quando si tratti di argomenti concernenti persone che implicino apprezzamenti e valutazioni circa qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
- 3) I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un dirigente o dipendente, scelto dal Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario del Consiglio.
- 4) Ciascun consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla programmazione ed alla formulazione dell'indirizzo, opera con le modalità e nel contesto di cui ai Capi I e II del presente regolamento, dello Statuto e del regolamento di contabilità e degli uffici e dei servizi.

Art. 24

Partecipazione

- 1) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
- 2) Il Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo che deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritiene eventualmente di scostarsene.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.

Capo III - Il Presidente del Consorzio

Art. 25

Natura e durata

- 1) Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, il Presidente della Assemblea, eletto dalla Assemblea nel suo seno con le modalità di cui all'art. 16 dello Statuto, è anche il Presidente del Consorzio.
- 2) Il Presidente del Consorzio - con le modalità di cui allo Statuto, al presente regolamento ed ai regolamenti di contabilità e degli uffici e dei servizi - è l'organo istituzionale di raccordo tra l'Assemblea, il Comitato di Presidenza, di cui presiede e convoca i lavori, e gli organi amministrativi e gestionali del Consorzio medesimo; a tal fine esso coordina l'attività di indirizzo, espressa dalla Assemblea consortile, con quelle esecutive, di amministrazione e gestionali, assicurando l'unità delle attività sociali del Consorzio.
- 3) Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio.
- 4) Esso dura in carica per l'intero suo mandato amministrativo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Art. 26

Competenze e funzioni

- 1) In applicazione di quanto previsto dallo Statuto e dall'art. 24 del presente regolamento, il Presidente - coadiuvato dal Comitato di Presidenza - assicura, con le modalità esposte nei regolamenti dell'ente, l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea stessa, assumendo ogni idonea iniziativa, anche ai fini di vigilanza dell'andamento generale del Consorzio;
- 2) Esso promuove, altresì, le iniziative volte ad assicurare la integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti ed esistenti nell'area di competenza del Consorzio stesso;

- 3) Il Presidente vigila sul regolare svolgimento dei rapporti di informazione con e tra gli organi del Consorzio, assumendo a tal fine ogni iniziativa ritenuta idonea; esso cura i rapporti di informazione con gli Enti Consorziati;
- 4) Il Presidente è titolare della rappresentanza dell'Ente nei rapporti istituzionali con le Autorità locali, Regionali e Statali.

Capo IV - Il Comitato di Presidenza

Art. 27

Natura e composizione

- 1) Il Comitato di Presidenza è organo interno di tipo consultivo e di collegamento territoriale, che coadiuva l'Assemblea nella attività di definizione, formulazione e predisposizione dell'indirizzo dell'ente, secondo le modalità esposte nel Capo I e II del presente regolamento, e nel rispetto delle competenze attribuite dalla norma e dallo Statuto agli altri organi del Consorzio;
- 2) A tali fini il Comitato di Presidenza discute elabora e redige proprie formali proposte di indirizzo, denominate "Atto di Proposta", con le modalità di cui al presente regolamento;
- 3) Esso è composto da undici membri, compreso il Presidente, di cui nove amministratori e due soggetti esterni alla Assemblea, non espressione diretta dei Comuni, con esperienza o competenza accertata nel settore socio-assistenziale, espressione degli Albi delle associazioni istituiti presso i Comuni consorziati, ove esistano.
- 4) Il Comitato di Presidenza viene nominato dalla Assemblea su proposta del Presidente: sentiti i Sindaci dei Comuni appartenenti agli ex distretti socio sanitari e tenendo conto della detta ripartizione territoriale, per la nomina dei nove amministratori, e sentiti gli albi di cui al precedente comma 3, per la nomina dei due soggetti esterni.

- 5) I nove amministratori del Comitato durano in carica per l'intero loro mandato amministrativo, mentre i due componenti esterni durano in carica tre anni con possibilità di riconferma.

Art. 28

Funzionamento e partecipazione

- 1) Le sedute del Comitato di Presidenza non sono pubbliche.
- 2) Il Comitato di Presidenza è presieduto e convocato dal Presidente del Consorzio, che ne formula l'ordine del giorno.
- 3) Il Comitato di Presidenza può sentire, su propria iniziativa o su richiesta, il Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore.
- 4) Il Comitato di Presidenza può invitare, per informazioni, chiarimenti e comunicazioni, soggetti esterni al Consorzio stesso.

Art. 29

Commissioni tematiche

- 1) Ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello Statuto - per la trattazione consultiva di particolari materie e con funzione di ausilio alla formulazione della attività di indirizzo - il Comitato di Presidenza propone alla Assemblea - con le modalità di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del presente regolamento - la costituzione di apposite Commissioni Tematiche.
- 2) L'Assemblea determinerà di volta in volta la composizione, la durata e la disciplina delle medesime, in funzione della natura della attività richiesta e della complessità delle materie individuate.
- 3) Tra i componenti delle dette Commissioni possono essere previsti, con intervento solo consultivo, soggetti interni ed anche esterni al Consorzio,

particolarmente competenti nelle materie di cui trattasi o territorialmente coinvolti.

Capo V - Il Direttore

Art. 30

Natura e funzioni

- 1) Il Direttore costituisce l'organo gestionale del Consorzio cui compete l'attività gestionale del Consorzio.
- 2) Il Direttore è, con responsabilità di risultato, titolare della attività di gestione per la attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati; a tali fini utilizza, in autonomia, le risorse messe a disposizione per raggiungere i risultati previsti dagli organi politici, secondo le modalità previste dai Capi I e II del presente regolamento, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità e degli uffici e dei servizi.
- 3) La Direzione è sottoposta al controllo della Assemblea, con le modalità previste dal presente regolamento, e nel rispetto della separazione delle funzioni di indirizzo e di gestione.
- 4) Il sistema di Direzione è disciplinato dal regolamento degli uffici e dei servizi cui interamente si rinvia.

Capo VI - L'organo di revisione economico-finanziaria

Art. 31

Il Revisore dei Conti

- 1) La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata, in attuazione delle leggi vigenti, al Revisore dei Conti.

- 2) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Il revisore è revocabile solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, c. 1, lett. d del TUEL.
- 4) Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
- 5) Il Revisore dei Conti deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e del supporto tecnico, strumentale e documentale finalizzato a garantire:
 - a) l'adempimento delle funzioni di cui all'art.239 del TUEL;
 - b) accesso agli atti e documenti del Consorzio ed alla partecipazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Comuni.
- 6) Il Revisore dei Conti, nell'esercizio delle funzioni:
 - a) ha diritto ad accedere agli atti e ai documenti del Consorzio tramite richiesta, anche verbale, al Direttore e/o al Responsabile del Servizio Finanziario. Tali atti e documenti sono messi a disposizione del Revisore dei conti nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) riceve la convocazione dell'Assemblea dei Comuni con l'elenco degli oggetti iscritti;
 - c) partecipa, qualora lo ritenga opportuno, alle sedute dell'Assemblea dei Comuni, del Consiglio di Amministrazione, ovvero a specifica richiesta del Presidente. Il

Presidente dell'Assemblea dei Comuni è tenuto ad invitarlo qualora lo richiedano un terzo dei componenti l'Assemblea stessa.

Titolo IV: Disposizioni finali

Art. 32

Pubblicità ed entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio. Il Presidente del Consorzio provvederà alla formale comunicazione del presente regolamento a tutti gli organi del Consorzio, nonché a tutti gli Enti Consorziati.

Art. 33

Modifiche ed integrazioni. Abrogazioni

- 1) Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento sono apportate con provvedimento della Assemblea, nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto.
- 2) E' abrogato ogni altro atto o disposizione dell'Ente in contrasto con il presente regolamento. In caso di contrasto insanabile o di contrasto interpretativo con gli altri regolamenti dell'ente, della questione dovrà essere investita tempestivamente l'Assemblea per le determinazioni di competenza, ai fini della armonizzazione degli atti normativi del Consorzio.